

**I LETTORI DI
"DIRITTO ALL'AMBIENTE"
FANNO REDAZIONE...**



"GERARCHIA COMUNITARIA PER I RIFIUTI"

Un contributo a cura dell' Ing. Guido Maria Caridei

In seguito alla pubblicazione dell'articolo "Gerarchia comunitaria per i rifiuti: il riciclo deve essere preferito alla termovalorizzazione" (a cura di Gianfranco Amendola) riceviamo – e volentieri pubblichiamo- questo contributo a firma del nostro lettore, Ing. Guido Maria Caridei. L'intervento riguarda un ulteriore aspetto della ampia tematica che presenta altri aspetti di generale interesse.

La direttiva licenziata dal Parlamento Europeo il 17 giugno 2008:

- conferma la priorità del riciclaggio dei rifiuti alle altre forme di recupero al comma 1 dell'art. 4 (*Gerarchia dei rifiuti*);
- precisa al comma 2 del medesimo art. 4 :
 - o *Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.*

Dunque, la direttiva prevede la possibilità che, in contesti specifici e per tipologie di materiali specifici, la gerarchia dei rifiuti possa risultare modificata, al fine di tenere conto delle caratteristiche e della provenienza delle materie prime importate/approvvisionate, del trattamento delle medesime, di locali fattori territoriali, produttivi, infrastrutturali o di altri fattori che influenzino il ciclo di vita del prodotto/rifiuto in esame.

Tuttavia il comma 2 sembra essere non molto limitativo del contenuto del comma che lo precede e, in un certo senso ne è anche rafforzativo. Infatti esprime che eventuali 'scostamenti' dalla gerarchia dei rifiuti devono essere giustificati da una riduzione degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti; tale riduzione deve risultare superiore a quella che, per il rifiuto specifico e nel contesto specifico, si ottiene mediante la gerarchia tradizionale e, soprattutto, tale riduzione deve essere dimostrata mediante un'analisi di ciclo di vita che consideri tutte le tipologie di impatto sulle diverse fasi ambientali prodotti dagli input e dagli output di processo.

A tale proposito è opportuno osservare che le argomentazioni di cui al comma 2 sembrano implicitamente indicare che:

- Talune analisi del ciclo di vita possano produrre degli 'scostamenti' dalla gerarchia stabilita ma non modifiche sostanziali;
- Chi ritenesse di adottare, in un ambito specifico, una gerarchia differente ha l'onere di fornire lo studio di ciclo di vita di supporto, senza il quale la modifica delle priorità potrebbe non essere compatibile con la direttiva.

Inoltre, considerato che all'art. 28 della medesima direttiva, relativo "Piani di gestione dei rifiuti" elaborati dagli Stati membri, il comma 2 recita:

- *I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva;*

si può dedurre che un modo per elaborare un piano di gestione dei rifiuti che, come previsto dallo stesso comma, contribuisca all'attuazione delle disposizioni della direttiva (ivi comprese quelle di cui all'art. 4 comma 2) sia quello di corredare i piani stessi delle analisi di ciclo di vita che giustificano eventuali modifiche della gerarchia dei rifiuti prevista all'art. 4 comma 1.

C'è anche da osservare che, spesso, le argomentazioni che supportano l'adozione di un impianto di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, contemplano un'analisi di impatto che non confronta il recupero energetico con il recupero di materia ma bensì confrontano il recupero energetico con lo smaltimento in discarica, sebbene quest'ultima modalità di gestione sia già collocata all'ultimo livello della scala gerarchica.

Da ultimo mi sembra importante evidenziare che le istituzioni, competenti in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti, hanno la possibilità di governare le condizioni al contorno che uno studio di ciclo di vita prende in considerazione per operare bilanci e confronti di impatto; pertanto, nell'interesse collettivo, le stesse istituzioni sono tenute ad agire anche su tali condizioni, al fine di redigere ottimi piani di gestione dei rifiuti che rispettino la gerarchia comunitaria.

Paradossali sono le situazioni in cui, in presenza di politiche di gestione del territorio, dei materiali, delle infrastrutture, della produzione, dei consumi, ecc., migliorabili dal punto di vista della ecosostenibilità, lo studio di ciclo di vita si limita a 'fotografare' tali modalità di gestione e sulla base di esse perviene alla conclusione che è utile modificare la gerarchia comunitaria; compito dello studio in questi casi è, invece, quello di simulare scenari differenti che prevedano una modifica delle politiche anzidette.

Guido Maria Caridei
ing. per l'Ambiente e il Territorio

Publicato il 22 febbraio 2009

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione